

XVI LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 settembre 2012
Fascicolo di seduta

Doc. II, n. 24

Proposta di modificazione al Regolamento (*Articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater*: Modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari)

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1

All'articolo 14, riformulare interamente il comma 01, prevedendo che i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche e altresì nel senso di prevedere, dopo il comma 1, ulteriori disposizioni ai sensi delle quali:

a) al momento della proclamazione, i deputati sono iscritti d'ufficio al gruppo costituito dall'insieme degli eletti nella stessa lista;

b) entro trenta giorni dalla proclamazione, il deputato può comunicare al Presidente della Camera il partito che rappresenta ed eventualmente l'adesione ad altro gruppo;

c) successivamente, il deputato può recedere dall'adesione ad un gruppo politico in qualsiasi momento, comunicandolo al Presidente della Camera ed è iscritto d'ufficio nel gruppo misto.

Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 2

All'articolo 15, riformulare il comma *2-bis* nel senso di prevedere che lo statuto di ciascun gruppo indichi in ogni caso che l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo *15-ter* è l'assemblea del gruppo, a maggioranza assoluta.

Conseguentemente, prevedere, all'articolo *15-ter*, comma 3, che ciascun gruppo trasmetta, unitamente al rendiconto e alla dichiarazione del presidente del gruppo, anche il verbale dell'assemblea del gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione.

Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 3

All'articolo 15, riformulare il comma 3 nel senso di specificare che il contributo finanziario trasferito annualmente a ciascun gruppo:

a) è unico ed onnicomprensivo;

b) è effettuato a copertura di ogni tipo di spesa, ivi incluse quelle per il personale;

c) è esclusivamente commisurato alla consistenza numerica dei gruppi;

d) è di ammontare non superiore alla metà dell'ammontare complessivo dei fondi assegnati, a titolo individuale, ai deputati che compongono il gruppo per le spese generali e il pagamento dei collaboratori.

All'articolo *15-ter*, riformulare il comma 2, nel senso di prevedere che il controllo della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari sia affidato a società di revisione esterne, nelle forme e nei modi dettati per i partiti e movimenti politici all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

All'articolo 15-ter, integrare il testo prevedendo che il bilancio e l'organico dei gruppi, nonché il *curriculum* e il trattamento economico dei dirigenti, siano pubblici e resi accessibili in forma analitica e in formato elettronico aperto all'interno del sito *internet* della Camera dei Deputati.
Vassallo.

Proposta n. 4

All'articolo 15, integrare il comma 3 nel senso di prevedere che la spesa complessiva ivi prevista non può superare il 50 per cento della spesa destinata ai deputati a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato».

Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 5

Riformulare l'articolo 15-ter, nel senso di:

a) estendere, al comma 1, la disciplina prevista per il rendiconto anche al bilancio preventivo che ciascun gruppo deve approvare;

b) sopprimere il comma 2;

c) prevedere, al comma 3, quale ulteriore forma di pubblicità dei rendiconti dei gruppi la pubblicazione sul sito *internet* della Camera dei deputati, sul quale devono essere pubblicati anche i documenti relativi al controllo della conformità del rendiconto e tutta la documentazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 15-ter;

d) riformulare il comma 4, nel senso di prevedere che il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato dalla Corte dei conti che ne trasmette le risultanze al Collegio dei Questori;

e) riformulare il comma 7, prevedendo a carico del gruppo che non trasmetta il rendiconto entro il termine o che non provveda, ove richiesto dal Collegio dei Questori, alla sua regolarizzazione, ulteriori sanzioni consistenti nel recupero delle somme versate e non rendicontate a valere sul rimborso dell'anno successivo, bloccando una corrispondente quota del rimborso riferito a quest'ultimo periodo.

Farina Coscioni, Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti.